

**Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici – lingue,
mediazione, storia, lettere, filosofia**
(D.R. 67 del 6.2.2015)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento concerne il funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia attivato con Decreti Rettorali n. 341 del 22.6.2012 e n. 444 del 2.8.20012.

Art. 2 - Finalità

1. Il Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia, si propone di:

1. sviluppare la ricerca scientifica, con particolare attenzione alla valorizzazione dei processi formativi e del patrimonio culturale anche in prospettiva internazionale;
2. garantire la didattica accrescendo la qualità dei processi didattici e formativi, anche incrementando le collaborazioni internazionali;
3. integrare la ricerca scientifica con l'attività didattica;
4. fornire elevata preparazione professionale di primo, secondo e terzo livello universitario a figure che si collocano nei settori umanistici in una prospettiva finalizzata all'innovazione culturale e scientifica e allo sviluppo sociale ed economico;
5. interagire e collaborare con gli attori locali, nazionali e internazionali, per l'innovazione dei processi di ricerca e didattica.

Art. 3 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Commissione paritetica docenti-studenti e il Consiglio di Direzione.

2. La composizione, le competenze e il funzionamento dei suddetti organi sono regolamentati dalle vigenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale di Organizzazione.

Art. 4 - Elezione del Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto secondo le procedure di cui all'art. 88 del Regolamento generale di Organizzazione di Ateneo: l'adunanza per l'elezione del Direttore viene indetta nel periodo compreso tra i cinque e i tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica o, in caso di dimissioni, entro trenta giorni dall'accettazione delle stesse.

Art. 5 – Funzioni del Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento svolge le funzioni di cui all'art. 28 dello Statuto e all'art. 75 del Regolamento di Organizzazione, nonché ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 6 - Consiglio di Dipartimento

1. La composizione del Consiglio di Dipartimento è determinata dall'art. 76 del Regolamento Generale di Organizzazione, che ne disciplina anche le modalità di nomina delle componenti elettive.
2. Il Consiglio di dipartimento esercita le funzioni individuate dall'articolo 30 dello Statuto nonché le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti dell'Università, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.
3. Il Consiglio è convocato, in via ordinaria e straordinaria, secondo le modalità di cui all'art. 77 del Regolamento Generale di Organizzazione.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide quando a esse interviene la maggioranza dei suoi componenti, detratti gli assenti giustificati. Esse sono presiedute dal Direttore.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
6. Le richieste di punti all'ordine del giorno da portare in Consiglio di Dipartimento, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno essere inviate al responsabile amministrativo o al responsabile della U.O. competente almeno 10 giorni prima della data prevista per la seduta. Eventuali integrazioni saranno richieste dagli uffici di pertinenza e dovranno essere inviate almeno 5 giorni prima della seduta prestabilita.
7. Le pratiche da presentare in Consiglio di Dipartimento verranno predisposte a cura degli uffici almeno 3 giorni prima della data del Consiglio. Non si accetteranno richieste e documentazione presentate dopo i termini indicati.

Art. 7 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, per lo svolgimento dei compiti ivi indicati, la commissione paritetica docenti-studenti è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e da un eguale numero di docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.
2. Il professore più anziano nel ruolo, prioritariamente di 1° fascia, ne assume la presidenza.

Art. 8 – Consiglio di Direzione

1. La composizione del Consiglio di Direzione è determinata dall'art. 32, 3° comma dello Statuto. Ai sensi dell'art. 80, comma 4 del Regolamento Generale di Organizzazione, il responsabile amministrativo del Dipartimento partecipa alle riunioni senza diritto di voto con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Il Consiglio di direzione svolge **funzioni istruttorie e preparatorie** sui punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di dipartimento che rivestano il carattere di scelta strategica o linea di indirizzo.

Al Consiglio di Direzione sono **attribuite** le seguenti competenze:

- a) la concessione del nulla osta a professori e ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altre sedi
- b) autorizzazione ad acquisto di copie di pubblicazioni o stipula di contratti di edizione fino a € 10.000,00;
- c) autorizzazioni a stipulare contratti di collaborazioni esterne fino a € 10.000,00;
- d) concessione di patrocinio non oneroso;
- e) contributi per attività seminari e convegnistiche fino a € 500,00;
- f) assegnazione di spazi e attrezzature scientifiche a docenti e personale tecnico-amministrativo;
- g) parere/approvazione dei progetti di ricerca per quanto di competenza del Dipartimento;
- h) proposta di attivazione di assegni di ricerca e approvazione dell'attività svolta;
- i) ogni altra funzione attribuita al Consiglio di Dipartimento dai Regolamenti di Ateneo, che il Consiglio di Dipartimento domanda esplicitamente a quello di Direzione.

Delle sedute verrà redatto verbale sottoscritto dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento.

Art. 9 – Articolazioni interne al Dipartimento

1. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, per specifiche esigenze di carattere scientifico, con deliberazione del Consiglio di Dipartimento.
2. Tali sezioni sono costituite a norma dell'art. 82 del Regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
3. I docenti che intendono costituire una sezione debbono presentare la proposta al Consiglio di Dipartimento corredata di un piano di programmazione e di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo della ricerca scientifica.

Art. 10 – Centri e laboratori

1. Per l'istituzione di centri e laboratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del Regolamento di Organizzazione.

Art. 11 – Utilizzo locali e attrezzature

1. Il Dipartimento mette a disposizione degli studenti e delle associazioni studentesche locali idonei, laddove disponibili, per le iniziative da questi promosse, nei limiti e nei termini dei Regolamenti di Ateneo.
2. Le richieste di locali devono essere presentate con almeno due settimane di anticipo al Direttore del Dipartimento.